

● IMPORTANTE SENTENZA DELLA CASSAZIONE

# Niente Irap per i coltivatori diretti

La Suprema corte ha evidenziato che l'assenza di una autonoma organizzazione del lavoro per un piccolo imprenditore esclude l'applicazione dell'imposta

di **Daniele Hoffer**

**C**on tre sentenze assai recenti la Corte di cassazione ha stabilito il principio per il quale i coltivatori diretti non versano l'Irap.

La Corte, con le sentenze n. 21122, 21123 e 21124 depositate il 13 ottobre scorso, affronta la materia dell'assoggettabilità o meno al tributo, da parte di un tassista, un coltivatore diretto e un artigiano, evidenziando che un piccolo imprenditore può non essere soggetto all'Imposta regionale sulle attività produttive (Irap) qualora sia sprovvisto di un'autonoma organizzazione e non incide il fatto di produrre un reddito d'impresa o di lavoro autonomo.

## I piccoli imprenditori

Come già evidenziato in passato, per quanto riguarda altri soggetti, come ad esempio i professionisti o gli agenti di commercio, la mancanza di un'autonoma organizzazione esclude l'applicazione dell'imposta; il principio, secondo i giudici, va a maggior ragione applicato alle attività che in base all'articolo 2083 del Codice civile rientrano tra quelle dei piccoli imprenditori.

Il Codice civile stabilisce che vanno considerati piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei propri famigliari. Nel registro delle imprese è prevista una specifica sezione «piccoli imprenditori» alla quale iscriversi.

L'assenza di autonoma organizzazione è dimostrata dal fatto di non avvalersi stabilmente di lavoro altrui (eventualmente deve essere solo occasionale) e di non disporre di beni strumentali in misura eccedente al minimo necessario per svolgere l'attività.

La sentenza risulta in linea con quanto già stabilito dalla stessa Corte di cassazione per i professionisti (ad esempio, sentenza n. 15774 del 12-6-2008), per gli artigiani (Corte di cassazione ordinanza n. 15249 del 24-6-2010) e per gli agenti di commercio e promotori finanziari (Corte di cassazione sezioni unite sentenze n. 12108 e 12111 del 2009).

La questione, a mio avviso, ora dovrebbe però essere comunque risolta con più



Secondo la Cassazione l'Irap è un'imposta per la quale va definita attività d'impresa solo quella in cui c'è autonoma organizzazione del lavoro, fatto che non si verifica per i coltivatori diretti

precisione a livello legislativo, in quanto non è pensabile che sia sufficiente il requisito di piccolo imprenditore, e va delineata con più precisione (soprattutto nel caso degli agricoltori) la linea di demarcazione tra strumentazione eccedente il minimo indispensabile e non per esercitare l'attività, onde evitare inutili contenziosi tra contribuenti e Fisco.

Già per professionisti e agenti di commercio sono stati chiariti diversi aspetti, in linea con quanto detto, anche con le circolari ministeriali 13-6-2008 n. 45/E e 28-5-2010 n. 28/E.

## Versamenti e rimborsi

La ripercussione è notevole per le casse dello Stato e già i contribuenti si chiedono come comportarsi per i prossimi versamenti (a cominciare da novembre, in occasione del pagamento dell'acconto 2010) e per quelli eseguiti nel passato, per i quali vi sarebbe ora titolo per pretendere il rimborso.

L'istanza di rimborso può essere presentata nei termini di 48 mesi dalla data del versamento eseguito; in caso di rifiuto da parte dell'Agenzia delle entrate bisognerebbe però percorrere la strada del contenzioso per giudicare i vari punti controversi della questione.

Dal 2011 non vi sarebbe di conseguenza più nemmeno l'obbligo di inviare la dichiarazione Irap, se non per recuperare gli eventuali acconti già versati per il 2010.

La sentenza che si occupa in particolare di un coltivatore diretto è la numero 21122; i giudici evidenziano che l'Irap è un'imposta per la quale va definita attività d'impresa solo quella in cui c'è autonoma organizzazione, altrimenti si colpirebbe una situazione basata su un fatto non reale, ovvero l'attività nella sua natura e tipologia, anziché il modo con cui viene svolta.

Nel caso dei piccoli imprenditori la cosa diviene ancora più evidente; l'accertamento dell'autonoma organizzazione spetta al giudice di merito e si verifica, anche in questo caso, quando ci si avvale del lavoro altrui in modo non occasionale, si impieghino beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività e, evidenziano i giudici, quando l'imprenditore sia il responsabile dell'organizzazione e non sia inserito in strutture organizzative che fanno capo a responsabilità e interessi altrui.

Nel caso dei beni strumentali, rimane comunque anche da chiarire se la valutazione debba avvenire sotto il profilo numerico o del valore. ●